

Incarichi conferiti da privati e scuole di preparazione a concorsi o esami per l'accesso alle professioni legali.

(Delibera del 31 marzo 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 31 marzo 2008, ha adottato la seguente delibera:

“ letta la delibera del Comitato di Presidenza del 25 gennaio 2007, la quale, presa in esame la nota in data 23 gennaio 2007 a firma dei componenti dottori **Ciro Riviezzo**, **Livio Pepino**, **Elisabetta Maria Cesqui**, **Mario Fresa**, e avvocati **Vincenzo Maria Siniscalchi** e **Celestina Tinelli**, ha autorizzato l'apertura di una pratica “volta a verificare la concreta efficacia e la attualità del disposto del Capo 15 della circolare n. prot. 15207 del 16 dicembre 1987 e succ. modif.”, con speciale riferimento agli incarichi conferiti da privati ed alle scuole di preparazione a concorsi o esami per l'accesso alle professioni legali;

- rilevato che, in passato, la prassi consiliare ha evidenziato incertezze in ordine all'applicazione del divieto di svolgimento di attività di docenza presso le scuole di preparazione a concorsi o esami per l'accesso alle professioni legali;

- considerato che, successivamente all'apertura della presente pratica, il Capo 15 della circolare n. prot. 15207 del 16 dicembre 1987 è stato modificato con la delibera del 24 luglio 2007, la quale, oltre a regolamentare dettagliatamente la materia degli incarichi conferiti da privati, ha ulteriormente puntualizzato la regola della non autorizzabilità degli incarichi presso scuole private di preparazione a concorsi o esami per l'accesso alle professioni legali, aggiungendo - al divieto assoluto di organizzare detto tipo di scuole, nonché di partecipare, sotto qualsiasi forma e indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali, alla gestione economica, organizzativa e scientifica delle stesse - l'ulteriore divieto, anch'esso inderogabile, dello “svolgimento, anche in via occasionale, di attività di docenza presso le medesime”;

delibera

di invitare tutti i Presidenti di Corte di appello e Procuratori generali presso le Corti di appello ad esercitare i propri poteri di vigilanza sui magistrati del distretto, informando questo Consiglio delle eventuali attività compiute in violazione del Capo 15, comma 4, della Circolare n. prot. 15207 del 16 dicembre 1987 e succ. modif., così come attualmente in vigore.”